

P linea
IMPRESE e PROFESSIONI

**Condizioni di
Assicurazione**

MULTIRISCHI
ESERCIZI COMMERCIALI



MERCI IN REFRIGERAZIONE



Vittoria
Assicurazioni

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE - Tabella

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	RIFERIMENTO (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (o limite di valore-esistenza, se indicato)
La garanzia può essere prestata a valore intero o a primo rischio assoluto in base alla scelta del Contraente				
Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	1	25% minimo Euro 100		
Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo	2		Periodo continuativo 12 h	
Merci in processo di surgelamento	4	20% minimo Euro 200		
Per la forma a Valore intero assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	8			<ul style="list-style-type: none"> - fino a Euro 2.500 di danno indennizzabile - fino al 15% di insufficienza di somma assicurata

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate alla Sezione Incendio.

Il premio è calcolato in relazione alla condizione operante indicata in polizza tra **1 - Merci in refrigerazione** e **2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo** di seguito riportate.

Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- le DEFINIZIONI tutte;
- le garanzie:
 - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
 - Rinuncia alla rivalsa
 - Operazioni peritali
 - Onorari periti,

prestate nei limiti previsti dalla Sezione Incendio.

L' eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

1 - Merci in refrigerazione (per celle frigo, banchi e armadi frigoriferi)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero
conseguenti
 - a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 100.

2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo (solo celle frigorifere)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;
conseguenti
 - a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

3 - Periodo di carenza

Premesso che il periodo continuativo di 12 ore indicato all'art. 2 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO si identifica con il cosiddetto "PERIODO DI CARENZA", cioè il periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo durante il quale la merce all'interno delle celle - permanentemente chiuse - non subisce danno, si intendono assicurati, anche se avvenuti durante tale periodo:

- il deterioramento di merci che non abbiano ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta;
- la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorifero;
- il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione.

4 - Merci in processo di surgelamento

L'assicurazione comprende le merci per le quali è in corso il processo di surgelamento.

Durante tale processo il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo pari al 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di Euro 200.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del valore di merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento.

5 - Forme di copertura

Garanzia prestata a valore intero

Agli effetti del conteggio del premio nonchè, in caso di sinistro, dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile, il Contraente/Assicurato dichiara che la somma assicurata corrisponde al massimo valore di quanto posto in refrigerazione ed assicurato con la presente polizza.

Garanzia prestata primo rischio assoluto

La somma relativa ai beni assicurati con la presente polizza corrisponde al massimo dell'indennizzo per sinistro e per anno assicurativo ed è stabilita indipendentemente dal valore di esistenza di detti beni e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Condizioni che regolano il caso di sinistro

6 – Richiamo delle condizioni della sezione incendio e danni diretti

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della Sezione Incendio

- 15 - Procedura per la valutazione del danno
- 16 - Mandato dei periti
- 18 - Coesistenza di scoperti, franchigie
- 19 - Limite massimo dell'indennizzo
- 20 - Obblighi in caso di sinistro
- 22 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 23 - Esagerazione dolosa del danno
- 25 - Anticipo indennizzi

7 - Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno si procede determinando per le Merci il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

8 - Caso di assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dall'art. 6 Determinazione del danno, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che le merci in refrigerazione avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15% l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione le garanzie:

- Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
- Onorari periti,

per le quali l'assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro, non verrà applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, quando il danno indennizzabile risulti non superiore a Euro 2.500.

9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dalle Condizioni operanti della presente Sezione.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008